REGOLAMENTO (CEE) N. 719/80 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1980

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di vini liquorosi, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che le disposizioni del protocollo complementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (3) sono scadute il 31 dicembre 1979 ;

considerando che nell'attesa dell'entrata in vigore del protocollo transitorio all'accordo di associazione occorre prorogare il regime che la Comunità applica negli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro nell'ambito dell'associazione con questo paese ;

considerando che l'articolo 6 del citato protocollo complementare prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di vini liquorosi della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro, a dazi doganali pari al 30 % dei dazi della tariffa doganale comune ;

considerando che l'ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla condizione che i vini in questione siano designati come « vini liquorosi » nel documento V.I.1. previsto dal regolamento (CEE) n. 2115/76 (4) ;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento ; che, affinché essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario deve essere rispettato l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 (5) ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario relativamente di piccola entità e di un periodo d'applicazione molto breve, pare possibile assegnare la totalità del volume contingentale alla riserva comunitaria e prevedere la possibilità che gli Stati membri che ne abbiano un fabbisogno prelevino quantitativi adeguati da tale riserva ; che le quote così prelevate dalla riserva devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 marzo 1980 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti sotto indicati, originari di Cipro, sono sospesi ai livelli indicati a fronte di ciascuno di essi, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 62 500 ettolitri.

(1) GU n. C 255 del 9. 10. 1979, pag. 9.
(2) GU n. C 34 dell'11. 2. 1980, pag. 113.
(3) GU n. L 172 del 28. 6. 1978, pag. 2.
(4) GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :	
	C. altri :	
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	ex a) due litri o meno :	
	— Vini liquorosi con titolo alcolometrico di 15 % vol	5,0 ECU/hl
	ex b) più di due litri :	
	— Vini liquorosi con titolo alcolometrico di 15 % vol	3,9 ECU/hl
	III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	ex 2. altri :	
	— Vini liquorosi	6,1 ECU/hl
	b) più di due litri :	
	ex 3. altri :	
	— Vini liquorosi	5,0 ECU/hl
	IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	-
	ex 2. altri :	
	— Vini liquorosi	6,9 ECU/hl
	b) più di due litri :	
	ex 3. altri :	
	— Vini liquorosi	6,9 ECU/hl

2. L'ammissione di tali vini al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che essi siano designati come « vini liquorosi » nel documento V.I.1. previsto dal regolamento (CEE) n. 2115/76.

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario deve essere rispettato l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.

4. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva.

5. Se in uno Stato membro insorge la necessità di procurare i prodotti in questione, tale Stato preleva una parte adeguata dalla riserva, sempreché la consistenza della stessa lo consenta.

6. Le quote prelevate in applicazione del paragrafo 5 sono valide sino al 31 marzo 1980.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 1 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA